

Registratori telematici da aggiornare entro il 2 ottobre 2023

Gentile Cliente,

entro il 2 ottobre 2023 i Registratori Telematici dovranno essere aggiornati al tracciato versione nr. 11, al fine di poter gestire la nuova lotteria istantanea dei corrispettivi.

Gli allegati da consultare:

Disposizione normativa.....	2
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 15943/2023.....	2
La lotteria dei corrispettivi istantanea.....	2
Altre novità in materia di corrispettivi, la chiusura oltre 12 gg	3
Le conseguenze in caso di mancato aggiornamento.....	3

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Disposizione normativa

Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate protocollo 15943/2023

La lotteria dei corrispettivi è normata dall'articolo 1, commi 540-544 della legge 11 dicembre 2016 nr. 232.

Alla lotteria con estrazione premi differita, ovvero quella cui partecipano i consumatori che effettuano acquisti con pagamento in moneta elettronica e che richiedono l'inserimento nel documento commerciale del codice lotteria, si va ora ad affiancare la lotteria istantanea, per la gestione della quale è necessario **aggiornare entro il 2 ottobre 2023** tutti i Registratori Telematici, così come disposto dal Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate protocollo 15943/2023.

La lotteria dei corrispettivi istantanea

Possono partecipare all'estrazione dei premi della lotteria istantanea:

→ le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, al di fuori dell'esercizio di arti, imprese e professioni, presso un esercente dotato di Registratore Telematico;

→ che versano il corrispettivo in moneta elettronica.

Con il necessario adeguamento del RT alle nuove specifiche tecniche previste dall'Agazia delle Entrate, all'atto dell'emissione di un documento commerciale onorato in moneta elettronica, sul documento commerciale verrà in automatico stampato un codice bidimensionale, nel quale sono contenute le informazioni relative al corrispettivo versato ed alla modalità di pagamento, ovvero tutte le informazioni utili per la partecipazione alla lotteria.

Il cliente, tramite tale codice bidimensionale, potrà verificare immediatamente l'eventuale vincita, secondo modalità tecniche che attualmente non sono ancora state rese note.



ATTENZIONE! Se il cliente richiede l'inserimento del proprio codice fiscale nel documento commerciale, questo non può partecipare all'estrazione premi, pertanto il codice bidimensionale non verrà stampato.

Altre novità in materia di corrispettivi, la chiusura oltre 12 gg

Ulteriore novità da segnalare è la previsione, contenuta nelle specifiche tecniche versione 11, di obbligo di **segnalazione preventiva** di chiusura dell'esercizio nel caso in cui tale chiusura superi i 12 giorni.

A partire dall'aggiornamento del RT, pertanto, l'esercente dovrà comunicare, **utilizzando le nuove funzioni presenti nel RT**, l'eventuale chiusura che supera i 12 giorni.

Le conseguenze in caso di mancato aggiornamento

Si evidenzia che l'aggiornamento alle nuove specifiche tecniche è **obbligatorio**. Indipendentemente dall'eventuale interesse per la lotteria dei corrispettivi, infatti, le novità introdotte incidono sul tracciato telematico, ovvero sulla modalità di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, in caso di mancato aggiornamento dell'apparecchio, questo non sarà in grado di trasmettere correttamente i corrispettivi memorizzati, con conseguenti sanzioni.



Il credito d'imposta per l'aggiornamento del RT

Al fine di supportare gli esercenti nel sostenimento delle spese necessarie all'adeguamento dei Registratori Telematici è previsto il riconoscimento di un credito di imposta, nella misura del 100% della spesa sostenuta, **ma con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio** e comunque nel rispetto del limite di spesa stabilito complessivamente in 80 milioni in euro.

Al fine di godere del credito di imposta è necessario:

→ disporre della fattura che documenta la spesa sostenuta per **l'adeguamento del RT** (sono escluse ulteriori spese quali l'acquisto di un nuovo apparecchio); in caso di più RT è necessario che sia specificata la spesa per ciascuno di essi, per il rispetto del limite di 50 euro per RT;

→ Disporre del comprovato pagamento della fattura cui sopra **in modalità tracciabile** (no contanti).

A fronte di quanto sopra, il credito di imposta potrà essere fruito a partire dalla prima liquidazione IVA successiva, ma solo se i fondi complessivamente stanziati a livello nazionale non risulteranno già esauriti.